

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	BILANCIO
02	BILANCIO D'ESERCIZIO - Criteri di valutazione - Immobilizzazioni - Materiali - Ammortamento FISCALE
03 05 06	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili IMPOSTE DIRETTE - IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Termini per i controlli AGEVOLAZIONI
08	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo LAVORO
09	PREVIDENZA - Agevolazioni
10	Leggi In evidenza
12	Scadenze



Notizie

Bilancio

BILANCIO D'ESERCIZIO

Criteri di valutazione - Immobilizzazioni - Materiali - Ammortamento - Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 - Novità del DL 104/2020 convertito (DL "Agosto") - Trattamento fiscale - Profili critici

La norma di comportamento AIDC <u>212/2021</u> consente di ritornare sull'ambito applicativo dell'<u>art. 60</u> co. 7-quinquies del DL 104/2020 (conv. L. <u>126/2020</u>) e sui relativi aspetti, ad oggi, ancora dubbi.

Tale disposizione stabilisce che, per i soggetti che si avvalgono della facoltà di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15.8.2020, l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la deduzione della quota di ammortamento non effettuata è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

In occasione di Telefisco 2021, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile, prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a Conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

In sostanza, nella specie si applica l'<u>art. 109</u> co. 4 lett. b) del TUIR, ai sensi del quale sono comunque deducibili i componenti negativi di reddito "*che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge*".

IRAP

Analogamente a quanto previsto ai fini IRES, l'<u>art. 60</u> co. 7-quinquies del DL 104/2020 stabilisce che, ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli <u>artt. 5</u>, <u>5-bis</u>, <u>6</u> e <u>7</u> del DLgs. 446/97, la deduzione della quota di ammortamento non effettuata è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Beni gratuitamente devolvibili

Secondo la circ. Assonime 11.2.2021 n. 2 (§ 2), ancorché l'<u>art. 60</u> co. 7-quinquies del DL 104/2020 non richiami espressamente l'<u>art. 104</u> del TUIR, non vi sono motivi per escludere l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili dal regime di deduzione extracontabile in esame.

Secondo la norma di comportamento AIDC 212/2021, invece, il mancato richiamo all'<u>art. 104</u> del TUIR non sembra consentire la deducibilità fiscale delle relative quote di ammortamento laddove non siano rilevate in bilancio.

Oneri pluriennali

Secondo la circ. Assonime 2/2021 (§ 1.1) e la norma di comportamento AIDC 212/2021, i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo dovrebbero rientrare, sotto il profilo civilistico, nel campo di applicazione della norma in esame.

Sotto il profilo fiscale, invece, ad avviso dell'AIDC, il mancato richiamo all'art. 108 del TUIR non sembra consentire la deducibilità fiscale delle relative quote di ammortamento laddove non siano rilevate in bilancio.

Modalità di deduzione della quota di ammortamento sospesa

Secondo la circ. Assonime 2/2021 (§ 2) e una parte della dottrina, dalle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021 sembra desumersi che la deduzione fiscale dell'ammortamento sospeso nel 2020 non sia opzionale, bensì obbligatoria.

Secondo la norma di comportamento AIDC 212/2021 e un'altra parte della dottrina, invece, le imprese avrebbero la facoltà di dedurre o meno, in via extracontabile, la quota di ammortamento relativa all'esercizio 2020, in modo analogo a quanto previsto ai fini civilistici. L'art. 60 co. 7-quinquies del DL 104/2020 si esprime, infatti, in modo chiaro nel senso della "ammissibilità" della deduzione fiscale e non nel senso dell'obbligo.



Tale conclusione sembra coerente con il documento interpretativo OIC 9 (§ 13), secondo il quale l'applicazione della deroga "può" generare fiscalità differita, che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni del documento OIC 25.

Fiscalità differita

La deduzione extracontabile della quota di ammortamento relativa al 2020 determina un disallineamento tra valore contabile (maggiore) e valore fiscale (minore) del bene e la necessità di rilevare una passività per imposte differite.

Destinazione degli utili a riserva

L'<u>art. 60</u> co. 7-ter del DL 104/2020 convertito stabilisce che i soggetti che si avvalgono della norma derogatoria destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Secondo la circ. Assonime 2/2021 (§ 2) e il documento di ricerca FNC e CNDCEC marzo 2021, posto che l'effetto positivo sul Conto economico derivante dalla sospensione degli ammortamenti risulta ridotto dall'effetto negativo derivante dalla contabilizzazione delle imposte differite, gli utili da destinare a riserva indisponibile dovrebbero essere ragguagliati all'importo degli ammortamenti non stanziati in bilancio al netto delle imposte differite passive corrispondenti.

Su questo aspetto non vi è, comunque, unanimità di vedute in dottrina.

Società di persone e imprese individuali

In dottrina sono stati sollevati dubbi in merito all'applicazione della norma a società di persone e imprenditori individuali, in considerazione del vincolo di destinazione a riserva degli utili e dell'obbligo di informativa in Nota integrativa.

Le istruzioni al modello REDDITI SP e PF sembrano, invece, ammettere l'applicazione della norma derogatoria con riferimento alle società di persone e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria.

In questo senso si è espressa anche l'AIDC.

Modalità di compilazione del modello REDDITI

La quota di ammortamento non effettuata in applicazione dell'art. 60 co. 7-bis del DL 104/2020 e deducibile a prescindere dall'imputazione a Conto economico va indicata nel rigo RF55 (dedicato alle altre variazioni in diminuzione) dei modelli REDDITI SC, SP e PF 2021, con il codice 81.

art. 60 co. 7 bis DL 14.8.2020 n. 104

Norma di comportamento AIDC maggio 2021 n. 212

Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2021 - **"La deduzione degli ammortamenti sospesi non è d'obbligo"** - *Latorraca*

Il Sole - 24 Ore del 11.5.2021, p. 33 - "Deduzione facoltativa se è sospeso l'ammortamento" - Donesana - Vasapolli

Italia Oggi del 11.5.2021, p. 29- "Deduzioni facoltative nei conti" - Liburdi - Sironi

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Superbonus del 110% - Proroga per IACP, condomini ed edifici posseduti interamente da persona fisica - Novità del DL 59/2021

L'art. 1 co. 3 del DL 6.5.2021 n. 59, pubblicato nella *G.U.* 7.5.2021 n. 108 e che dovrà essere convertito in legge, recante le "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", ha previsto, per alcuni specifici casi, la proroga del superbonus del



110%.

Ambito temporale di sostenimento delle spese

Ai sensi dell'art. 119 co. 1, 4, 5 e 8 del DL 34/2020, per poter rientrare nella disciplina del superbonus al 110%, le spese relative agli interventi agevolati devono essere "sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022'.

I co. 3-bis e 8-bis dell'art. 119, da ultimo modificati dal DL <u>59/2021</u>, prevedono tuttavia finestre temporali agevolate più ampie con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati effettuati da determinati soggetti.

Condomini

Per gli interventi effettuati dai condomini (siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici), in particolare, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 (ciò a prescindere dallo stato di completamento degli interventi). Precedentemente alla modifica introdotta dal DL 59/2021, infatti, per i condomini il termine finale di sostenimento delle spese era fissato al 30.6.2022 e soltanto nel caso in cui in detta data gli interventi fossero realizzati per almeno il 60% dell'intervento complessivo il termine poteva slittare al 31.12.2022.

Edifici interamente posseduti da persone fisiche fino a 4 unità immobiliari

Con riguardo agli immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica (o in comproprietà da più persone fisiche *pro indiviso*), al fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, nel caso in cui alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Se l'edificio interamente posseduto da un'unica persona fisica, o da più persone fisiche in comproprietà *pro indiviso*, è composto da 5 o più unità immobiliari distintamente accatastate, per le spese sostenute per gli interventi agevolati effettuati sulle sue parti comuni continua a non spettare il superbonus del 110%.

Istituti autonomi case popolari (IACP)

Per quanto riguarda le spese sostenute per interventi agevolati volti alla riqualificazione energetica (co. da 1 e 3 dell'art. 119 del DL 34/2020) effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) ed "enti equivalenti", il termine finale di sostenimento delle spese è posposto al 30.6.2023 (era precedentemente fissato al 31.12.2022) con riguardo alle spese che concernono la generalità degli interventi agevolati.

Il termine è ulteriormente ampliato di sei mesi (31.12.2023) relativamente alle spese che concernono quegli interventi agevolati che risultano realizzati entro il 30.6.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Edifici esclusi dalla proroga

Rimangono esclusi dalle suddette proroghe gli edifici unifamiliari, le unità immobiliari di edifici plurifamiliari e gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (appartamenti) nei condomini per i quali l'agevolazione del 110% continua a competere per le spese relative agli interventi agevolati sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022 ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 4 del DL 34/2020.

L'estensione della finestra temporale dell'agevolazione, inoltre, non riguarda le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, le ONLUS, le ODV e le APS iscritte negli appositi registri e le associazioni e società sportive dilettantistiche (per i soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).

Autorizzazione europea

Rimane fermo che le disposizioni contenute nell'<u>art. 1</u> co. 3 del DL 59/2021 sono soggette alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le agevolazioni sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea.

Opzione per cessione/sconto sul corrispettivo

Si evidenzia, infine, che non essendo stato modificato l'art. 121 del DL 34/2020, l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" è possibile soltanto relativamente alle spese sostenute nel biennio 2020/2021 e, per quelle agevolate con il superbonus al 110%, anche nel 2022. Allo stato attuale, pertanto, la norma non consente di poter optare per le spese sostenute nel corso dell'anno 2023 da parte degli IACP.



art. 119 co. 8 bis DL 19.5.2020 n. 34

Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2021 - "Nuova proroga del superbonus per condomini e IACP" - Zanetti - Zeni

Quaderno n. 159/2021, p. 309-380 - 'Detrazioni per gli interventi "edilizi" e superbonus 110% - RIEDIZIONE' - Enrico Zanetti e Arianna Zeni

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Riqualificazione energetica - Superbonus del 110%" - Zeni A.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite - Perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi - Deducibilità - Condizioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2021 n. 342)

Con la risposta a interpello 13.5.2021 n. <u>342</u>, l'Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della deducibilità, ai fini IRES, delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi.

Quadro normativo di riferimento

I requisiti di deducibilità delle perdite su crediti dal reddito d'impresa sono definiti dall'art. 101 co. 5 del TUIR.

In particolare, con le modifiche a suo tempo introdotte dal DL <u>83/2012</u> e dalla L. <u>147/2013</u>, sono state ampliate le ipotesi di deducibilità "automatica" delle perdite relative a crediti vantati nei confronti sia di debitori assoggettati a procedure concorsuali (e istituti assimilati), sia di debitori non soggetti a tali procedure.

Riguardo a questi ultimi, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono "in ogni caso", tra l'altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. "mini-crediti").

Per scadenza del pagamento del credito dovrebbe intendersi:

- l'effettiva scadenza, nel caso in cui il contratto preveda una precisa data di pagamento;
- la data di messa in mora o di revoca del credito, nell'ipotesi di rapporti continuativi.

A tali fini, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

- 5.000,00 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (intendendosi per tali quelle che hanno conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro);
- 2.500,00 euro, per le altre imprese.

Pertanto, al ricorrere dei citati requisiti (temporale e quantitativo), la perdita diviene deducibile senza la necessità di dimostrare la sussistenza degli elementi "certi e precisi" (quali, ad esempio, la persistente assenza del debitore, i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive, ecc.).

Previa imputazione del componente negativo a Conto economico

Nel caso dei "mini-crediti", la perdita è deducibile anche nel caso in cui a Conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione. In pratica, la svalutazione dei "mini-crediti" può essere interamente dedotta ex art. 101 co. 5 del TUIR, senza sottostare ai limiti di cui all'art. 106 co. 1 dello stesso TUIR (0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio).

Esercizio di deducibilità delle perdite su crediti

Ai sensi dell'<u>art. 101</u> co. 5-bis del TUIR, con riferimento ai "mini-crediti", la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi.

Inoltre, al fine di delimitare l'ambito temporale della deducibilità, viene previsto che la deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Esercizio di deducibilità delle svalutazioni dedotte come perdite

Con una disposizione di carattere interpretativo (e, dunque, con effetto retroattivo), l'art. 13 co. 3 del DLgs. 147/2015 ha stabilito che le svalutazioni contabili dei suddetti "mini-crediti", deducibili a decorrere dall'esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

In pratica, viene consentito al contribuente di rinviare la deduzione, come perdite, delle svalutazioni relative



ai c.d. "mini crediti" al momento dell'eliminazione del credito stesso dal bilancio, evitando così l'automatica "trasformazione" delle svalutazioni stesse in perdite e i connessi problemi di gestione.

Pertanto, come confermato dalla risposta <u>342/2021</u>, per effetto di tale disposizione, compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale (nel nostro caso, avvenuta scadenza del termine di pagamento da più di sei mesi).

In altre parole, in presenza di svalutazioni contabili "analitiche" o "forfetarie", la scelta dell'esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all'impresa creditrice, con l'unico

limite temporale rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio.

Ciò posto, laddove i "mini-crediti" siano stati interamente svalutati e le svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita prima del loro stralcio dal bilancio, l'utilizzo del fondo svalutazione afferente ai medesimi crediti, all'atto della loro eliminazione dal bilancio, sarà fiscalmente irrilevante.

In altri termini, la cancellazione in bilancio dei "mini-crediti" svalutati e dedotti in un esercizio precedente, non implicando più alcuna deduzione, non produce effetti fiscali.

Inoltre, se prima della cancellazione dal bilancio, i "mini-crediti", la cui svalutazione è stata dedotta come perdita, vengono incassati in tutto in parte, si produce una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all'importo riscosso.

art. 101 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.5.2021 n. 342

Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2021 - "Perdite su mini crediti a rilevanza variabile" - Fornero Il Sole - 24 Ore del 14.5.2021, p. 28 - "Deducibili le mini-perdite senza specifica svalutazione" - Gaiani Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Perdite su crediti" - Fornero L. - Latorraca S.

Scheda n. 302.11 in Agg. 8-9/2015 - "Perdite su crediti - Novità del decreto internazionalizzazione" - Fornero

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Termini per i controlli - Operazioni al dettaglio - Tracciabilità di incassi e pagamenti superiori a 500,00 euro - Riduzione di due anni dei termini di accertamento - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.5.2021 n. 331)

Con la risposta a interpello 11.5.2021 n. 331, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito:

- alle condizioni per fruire del beneficio di cui all'<u>art. 3</u> del DLgs. 127/2015, ossia la riduzione di due anni dei termini di decadenza dell'accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi;
- al termine di emissione della fattura per le operazioni al dettaglio.

Condizioni per fruire della riduzione dei termini di accertamento

L'<u>art. 3</u> del DLgs. 127/2015 prevede attualmente che possano beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ex <u>art. 57</u> co. 1 del DPR 633/72 e <u>art. 43</u> co. 1 del DPR 600/73 i soggetti passivi di cui all'art. 1 del medesimo decreto che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.

Stante il generico richiamo all'art. 1 del DLgs. 127/2015, che individua l'ambito applicativo dell'obbligo di fatturazione elettronica, prima dei chiarimenti delle Entrate non risultava chiaro se potessero beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, ad esempio, i soggetti che certificano le operazioni al dettaglio mediante documento commerciale.

Ora, con la risposta n. 331/2021, viene chiarito che l'agevolazione può applicarsi anche a quest'ultima tipologia di soggetti, purché, oltre a garantire la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, documentino effettivamente le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Soggetti esonerati dagli obblighi documentali

Restano esclusi dal beneficio i soggetti che non documentano le operazioni con le modalità indicate,



compresi coloro che, essendo esonerati dalle suddette forme di certificazione, non vi ricorrono volontariamente.

Si pensi ai soggetti in regime forfetario, esonerati dalla fatturazione elettronica ex <u>art. 1</u> co. 3 del DLgs. 127/2015, o a coloro che effettuano operazioni ex <u>art. 2</u> del DPR 696/96, esonerati sia dall'obbligo di fatturazione che dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Tali soggetti, per fruire dell'agevolazione, dovrebbero emettere fattura o (per le operazioni ex <u>art. 22</u> del DPR 633/72) documento commerciale su base volontaria.

Ulteriori requisiti per l'agevolazione

Si conferma che, ai fini della riduzione dei termini di accertamento, occorre che siano rispettati gli ulteriori requisiti fissati dal <u>DM 4.8.2016</u>, fra cui l'utilizzo degli specifici strumenti di pagamento tracciabili individuati dal decreto ministeriale (es. bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito).

Si precisa, inoltre, che l'importo di 500,00 euro deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte e oneri anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione.

Servizi di mensa aziendale

Il caso oggetto dell'interpello riguarda una società che fornisce ai propri dipendenti servizi di mensa aziendale, trattenendo un importo forfetario a titolo di corrispettivo in busta paga. L'Agenzia chiarisce, al riguardo, che:

- la trattenuta in busta paga consente di rispettare il requisito della tracciabilità purché il pagamento della retribuzione al dipendente (e la corrispondente decurtazione) avvengano con uno dei mezzi individuati dal DM 4.8.2016;
- pur trattandosi di prestazioni esonerate dagli obblighi di certificazione ex <u>art. 2</u> co. 1 lett. i) del DPR 696/96, per fruire della riduzione dei termini di accertamento, la società è tenuta a certificare anche tali operazioni mediante documento commerciale o, in alternativa, mediante fattura "immediata" o differita.

Modalità di documentazione

In caso di memorizzazione e invio dei corrispettivi, la società dovrà emettere un documento commerciale al momento della fornitura del pasto, con indicazione del corrispettivo non riscosso, e poi un documento commerciale, che richiami il primo, all'atto del pagamento (addebito in busta paga).

In alternativa, potrà ricorrere alla fatturazione. Ad esempio, potrà emettere:

- una fattura anticipata, riepilogativa per i pasti che verranno forniti nel successivo trimestre, anche se addebitati mensilmente (senza necessità di accompagnare la fornitura dei pasti con un documento commerciale);
- una fattura differita "trimestrale", entro il giorno 15 del mese successivo all'addebito trimestrale, purché all'atto della fornitura di ciascun pasto sia emesso un documento commerciale.

Termine di emissione della fattura "immediata"

Non è ammessa l'emissione di una fattura "immediata" entro 12 giorni dall'addebito del corrispettivo (art. 21 co. 4 del DPR 633/72).

L'Agenzia, infatti, sembra fornire in via incidentale una nuova lettura delle indicazioni riportate nella circ. 21.2.2020 n. 3.

In tale occasione era stato chiarito che l'esercente non è tenuto a rilasciare il documento commerciale qualora emetta fattura "immediata" entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ai fini IVA (es. pagamento del servizio).

Ora, invece, secondo le Entrate, occorre tenere conto del nuovo <u>art. 2</u> co. 5 del DLgs. 127/2015, come modificato dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), il quale dispone che, su richiesta del cliente, il documento commerciale e la fattura sono consegnati non oltre l'ultimazione dell'operazione.

Tale riferimento, si osserva, andrebbe ora inteso nel senso che la fattura "immediata" deve essere emessa e consegnata entro e non oltre l'ultimazione del servizio.

Nel caso specifico, dunque, la società non può certificare le operazioni emettendo fattura "immediata" entro 12 giorni dall'addebito mensile del corrispettivo, essendo necessario che la fattura accompagni la fruizione del pasto (ossia il completamento dell'operazione).



Risposta interpello Agenzia Entrate 11.5.2021 n. 331

Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2021 - "Per l'accertamento ridotto necessari e-fattura o documento commerciale" - Cosentino

// Sole - 24 Ore del 12.5.2021, p. 29 - "Mensa aziendale, controlli ridotti con scontrini o fatture elettronici" - Mastromatteo - Santacroce

Italia Oggi del 12.5.2021, p. 33- "L'e-fattura mette fretta al fisco" - Ricca

// Quotidiano del Commercialista del 31.1.2020 - "Pagamenti elettronici con più premi nella lotteria e accertamenti ridotti" - Cosentino - Greco

// Quotidiano del Commercialista del 18.11.2019 - "Pagamenti con mezzi tracciabili da segnalare nel modello REDDITI 2019" - Cosentino - Greco

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Termini di accertamento" - Cissello A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione - Novità introdotte dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - Nuove aliquote e limiti maggiorati - Decorrenza dall'1.1.2021 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.5.2021 n. 323)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10.5.2021 n. 323, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla decorrenza delle nuove disposizioni previste dall'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) con riferimento al credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione.

Nuove aliquote a massimali introdotti dalla L. 178/2020

L'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 è intervenuto sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e innovazione estetica disciplinato dalla L. 160/2019 (legge di bilancio 2020). Con particolare riferimento alla maggiorazione delle aliquote del credito d'imposta e al limite massimo di credito d'imposta riconosciuto per ciascun periodo d'imposta in relazione alle diverse tipologie di attività ammissibili, la lett. f) del citato co. 1064 dell'art. 1 della L. 178/2020 ha apportato le modifiche direttamente nel testo del co. 203 dell'art. 1 della citata L. 160/2019, prevedendo in sostanza:

- l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
- l'incremento del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in *design* e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
- l'incremento del credito d'imposta dal 10% al 15% della misura dell'incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.

Decorrenza delle modifiche della L. 178/2020 dall'1.1.2021

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 323/2021, ha precisato che, in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021 possono trovare applicazione, in via generale, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Nello specifico, pertanto, trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d'imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d'imposta già in corso prima dell'entrata in vigore delle stesse.

Viene inoltre evidenziato che non rileva in alcun modo la circostanza che il legislatore abbia adottato, sul piano redazionale, la scelta di apportare le diverse modifiche intervenendo direttamente sul corpo della disciplina originaria. La possibilità di desumere da tale tecnica redazionale una sia pur implicita volontà del legislatore di far operare retroattivamente le maggiorazioni di aliquote e importi massimi del credito d'imposta deve comunque escludersi sulla base della relazione tecnica alla legge di bilancio 2021; la relazione, non prevedendo alcuno stanziamento a copertura delle maggiori risorse che si sarebbe reso necessario stimare in caso di effetti retroattivi delle modifiche apportate, conferma che la volontà del



legislatore è stata quella di rafforzare le misure agevolative per il futuro e non per il passato.

Pertanto:

- alle spese sostenute nel 2020, ai sensi dell'<u>art. 109</u> del TUIR, si applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020;
- le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, dall'1.1.2021.

Costi di progetti già avviati sostenuti dal 2021

L'Agenzia rileva che la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e innovazione estetica, così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di bilancio 2021, si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d'imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021 (periodo d'imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la legge di bilancio 2021). Ciò in considerazione degli artt. 2 e 3 del DM 26.5.2020 (attuativo della disciplina introdotta con la legge di bilancio 2020), in base ai quali costituiscono attività ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, e dell'art. 6 del menzionato decreto, il quale dispone che, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle spese, si considerano ammissibili le spese rientranti nelle tipologie indicate nei commi 200, 201 e 202 dell'art. 1 della L. 160/2019, imputabili in applicazione dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR.

art. 1 co. 1064 L. 30.12.2020 n. 178

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.5.2021 n. 323

Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2021 - "Nuove aliquote del bonus R&S e innovazione dal 2021" - Alberti

// Sole - 24 Ore del 11.5.2021, p. 33-"R&S, incrementi non retroattivi" - Reich - Vernassa Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus ricerca e sviluppo e innovazione" - Alberti P.

Credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione - Novità introdotte dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - Decorrenza

// Quotidiano del Commercialista del 6.1.2021 - "Per il bonus R&S e innovazione proroga al 2022 con modifiche" - Alberti

Lavoro

PREVIDENZA

Agevolazioni - Fondo per l'esonero contributivo - Lavoratori autonomi e professionisti - Novità del L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - Firma del decreto attuativo (comunicato Min. Lavoro 7.5.2021) - Misure consequenti dell'INPS e delle Casse di previdenza

Con il comunicato del <u>7.5.2021</u> è stato reso noto che il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto interministeriale attuativo dell'esonero contributivo introdotto, per l'anno 2021, dall'<u>art. 1</u> co. da 20 a 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Sono quindi iniziate le interlocuzioni con l'INPS al fine di garantire la massima tutela ai lavoratori interessati.

Il decreto definisce nello specifico i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare all'INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.

Ambito soggettivo

L'<u>art. 1</u> co. 20 e 21 della L. 178/2020 istituisce un apposito Fondo destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai:

- lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS (ad esempio, artigiani e commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e professionisti iscritti alla Gestione separata);



- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. <u>509/94</u> e al DLgs. <u>103/96</u> (ad esempio, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati ecc.);
- medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. <u>3/2018</u>, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Non rientrano nell'esonero, per espressa previsione normativa, i premi e i contributi versati all'INAIL.

Dopo la modifica apportata dall'art. 3 co. 1 lett. a) del DL 41/2021 (DL "Sostegni"), il Fondo ha una dotazione pari a 2.500 milioni di euro. Tale limite rappresenta anche il relativo limite di spesa.

Requisiti

Il diritto alla fruizione dell'esonero in argomento è subordinato al possesso di precise condizioni. In particolare, ai sensi dell'art. 1 co. 20 della L. 178/2020, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle Gestioni INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, devono aver:

- percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
- subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Condizioni

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. b) del DL 41/2021, che ha inserito il co. 22-bis all'art. 1 della L. 178/2020, si prevede che l'esonero in argomento:

- venga concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", nonché nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
- sia subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Misure adottate dalle Casse

In attesa della pubblicazione in *G.U.* del decreto interministeriale in oggetto, alcune Casse di previdenza hanno adottato provvedimenti in favore dei proprio iscritti.

In particolare:

- la Cassa dottori commercialisti ha prorogato al 30.6.2021 la prima, o unica, rata dei contributi minimi 2021, in scadenza il 31.5.2021. La stessa Cassa ha poi annunciato ulteriori comunicazioni una volta definite le modalità di concessione dell'esonero contributivo in argomento;
- l'ENPACL non ha posto in riscossione la prima rata dei contributi minimi dovuti per l'anno 2021, la cui scadenza era fissata per il 16.4.2021. Gli iscritti possono comunque anticipare la contribuzione 2021 attraverso versamenti spontanei in acconto.

Misure adottate dall'INPS

Considerata la scadenza ravvicinata del 17.5.2021 e il ritardo nella pubblicazione in *G.U.* del decreto attuativo, ricevuta l'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, l'INPS (messaggio 13.5.2021 n. 1911) ha differito al 20.8.2021 il pagamento della prima rata dei contributi minimi di competenza 2021 dovuti dai lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

art. 1 co. 20 L. 30.12.2020 n. 178

Comunicato Min. Lavoro e politiche sociali 7.5.2021

Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2021 - "Decreto sull'esonero contributivo di autonomi e professionisti in arrivo" - Silvestro

// Sole - 24 Ore del 8.5.2021, p. 24- "Esonero contributivo agli autonomi con perdite del 33%" - Micardi F. Guide Eutekne - Previdenza - "Coronavirus" - Silvestro D.



Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 10.2.2021 **FISCALE**

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - REGIMI SPECIALI - Regime dei produttori agricoli - Cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina - Innalzamento delle percentuali di compensazione - Disposizioni attuative per il 2021

In attuazione dell'art. 1 co. 506 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con il presente DM vengono innalzate, per l'anno 2021, le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

In pratica, vengono prorogate le percentuali di compensazione stabilite per il 2016 dal DM 26.1.2016 (pubblicato sulla G.U. 17.2.2016 n. 39) e già prorogate:

- per il 2017, con il DM 27.1.2017 (pubblicato sulla G.U. 17.3.2017 n. 64);
- per il 2018, con il DM 2.2.2018 (pubblicato sulla G.U. 17.3.2018 n. 64);
- per il 2019, con il DM 29.3.2019 (pubblicato sulla G.U. 4.6.2019 n. 129);
- per il 2020, con il DM 5.6.2020 (pubblicato sulla G.U. 23.7.2020 n. 184).

La misura ha lo scopo di sostenere i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72, aumentando l'entità della detrazione IVA forfetaria prevista per alcuni tipi di cessioni dagli stessi effettuate.

Produttori agricoli in regime di esonero e conferimenti di beni agricoli

Ai sensi dell'art. 34 co. 1 del DPR 633/72, le percentuali di compensazione assumono invece la funzione di aliquota IVA per:

- le cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate da produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- i conferimenti di prodotti agricoli e ittici dai soci alle cooperative, ai loro consorzi o ad altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 (purché entrambe le parti coinvolte nell'operazione operino in regime speciale).

Cessioni di bovini e suini

Anche per l'anno 2021, le percentuali di compensazione IVA sono quindi innalzate:

- dal 7% (prevista dal DM 30.12.97) al 7,65% (prevista dal DM 26.1.2016), per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo;
- dal 7,3% (prevista dal DM 23.12.2005) al 7,95% (prevista dal DM 26.1.2016), per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Per le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina, compresi al n. 2) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, la percentuale di compensazione rimane fissata al 7,3%.

Decorrenza

Le disposizioni del presente DM hanno effetto dall'1.1.2021 al 31.12.2021.

A tal fine, occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19).

Rettifiche



Poiché il presente DM ha lasciato invariate le misure delle percentuali, confermando quelle valide per il 2020, la generalità dei produttori agricoli dovrebbe aver applicato, già nei primi mesi del 2021, le percentuali di compensazione poi confermate. In tal caso, stante l'efficacia retroattiva delle disposizioni, tali produttori non potranno essere soggetti a sanzioni.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui gli operatori abbiano applicato, erroneamente, percentuali di compensazione inferiori rispetto a quelle successivamente definite, dovranno effettuare le necessarie rettifiche.

Ad esempio, nel caso dei produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 co. 1 del DPR 633/72, che abbiano operato la detrazione IVA in misura inferiore a quella spettante, la differenza tra l'imposta versata e l'imposta dovuta potrà essere recuperata nell'ambito della dichiarazione IVA annuale relativa al 2021 (modello IVA 2022).

Invece, nel caso di cessioni effettuate da produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, con applicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta, occorrerà che il cessionario emetta una nota di variazione in aumento ex art. 26 del DPR 633/72.

Scadenze della settimana

15 maggio 2021, Sabato*

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente



16 maggio 2021, Domenica*

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili



Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati ad aprile

Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")

Soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, singolarmente o a livello di gruppo - Versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2020

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione



all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti con partita IVA in regime trimestrale per opzione - Liquidazione trimestre gennaio-marzo e versamento IVA a debito con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi

Soggetti in regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre gennaio-marzo, senza maggiorazione di interessi

Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per versare, con i previsti interessi, la seconda rata dei premi dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

17 maggio 2021, Lunedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di gennaio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di gennaio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre ottobre-dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

18 maggio 2021, Martedì

Imposte dirette

Micro, piccole e medie imprese che distribuiscono carburanti nelle autostrade - Termine presentazione telematica al Ministero sviluppo economico, entro le 12.00, delle domande di contributo per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020

19 maggio 2021, Mercoledì



presentazione a Invitalia delle domande di agevolazioni per programmi di investimento, fino ad esaurimento delle risorse

20 maggio 2021, Giovedì

Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre gennaio-marzo

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Imposte e contributi

Imprese e lavoratori autonomi localizzati nella ZFU dei Comuni terremotati del Centro Italia, o con nuova attività nel 2020 - Inizio, dalle ore 12.00, per la presentazione telematica al MISE delle domande di agevolazione

IRPEF

Enti che svolgono attività di tutela e valorizzazione beni culturali e paesaggistici - Invio telematico al Ministero della Cultura della richiesta di correzione dell'elenco dei beneficiari del 5 per mille, già iscritti nell'anno precedente

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci - Termine, entro le ore 16, per trasmettere al soggetto gestore, in via informatica, la documentazione degli investimenti veicolari per i previsti contributi (domande presentate dall'11 al 30.11.2020)

21 maggio 2021, Venerdì

IRPEF

Associazioni culturali con i previsti requisiti - Termine per richiedere al Ministero della Cultura la correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 2 per mille dell'IRPEF, per le domande presentate entro il 26.4.2021

Altre scadenze

22 maggio 2021, Sabato*

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile marzo-aprile

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile marzo-aprile



25 maggio 2021, Martedì

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di aprile hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi ad aprile

28 maggio 2021, Venerdì

Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario - Termine finale per la presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto a causa del COVID-19

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio